

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____
Sede _____ Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

Sez. A – Finanziamenti in divisa e/o Euro all'esportazione, all'importazione e senza vincolo di destinazione

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI IN DIVISA E/O EURO ALL'IMPORTAZIONE, GLI ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE E I FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

I finanziamenti all'importazione sono operazioni con le quali la Banca si sostituisce al cliente nel pagamento di beni e servizi acquistati all'estero concedendo a quest'ultimo un finanziamento in euro o altra valuta. Gli anticipi all'esportazione consentono agli operatori che lavorano con l'estero di migliorare la gestione della liquidità aziendale o di finanziare il ciclo di lavorazione, attraverso lo smobilizzo dei crediti – già sorti o che sorgeranno – derivanti da esportazioni di merci, prestazioni di servizi od esecuzione di lavori all'estero; mentre nel finanziamento senza vincolo di destinazione, la Banca concede al cliente un finanziamento non necessariamente collegato ad un'operazione commerciale o finanziaria con l'estero.

Si precisa che i finanziamenti all'importazione e all'esportazione possono avere una durata massima di 120 gg. mentre per i finanziamenti senza vincolo di destinazione la durata massima è pari a 18 mesi meno un giorno.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- i rischi connessi all'operazione di finanziamento sono legati alle possibilità di variazione in senso sfavorevole al cliente delle commissioni di servizio, delle spese, del tasso d'interesse applicato e del tasso di cambio, nel caso in cui l'operazione sia espressa in una divisa diversa dall'euro.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Finanziamenti		
N.B. Cambio "valutario nel durante"		
Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. Legge 12 agosto 1993 n.312). A tale base di riferimento la Banca applica uno spread, nella misura massima dell'1,50%.		
05	- spese per comunicazioni (D.Lgs. n.385/93 - Delibera CICR 04/03/2003 - art.10 legge n.248 del 04/08/2006)	gratuite
Finanziamenti in divisa e/o Euro all'esportazione, all'importazione e senza vincolo di destinazione (SVD)		
a) ACCENSIONI		
10	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
15	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM (*)	0,20 % min. € 5,25
20	- commissioni di intervento su Paesi UEM (*)	0,20 % min. € 5,25
25	- spese postali varie	€ 7,75
30	- valuta di accredito in c/c	data regolam. Forex
35	- valuta di addebito in c. finanz.	data dell'operazione
Tasso di interesse annuo		
40	1. se in Divisa	5,50 punti in più del tasso di riferimento della divisa (Cfr. Legenda)
45	2. se in Euro - tasso nominale annuo per classi di importo fino ad € 50.000,00	8,00 punti percentuali in più del tasso Euribor 365 a 3 mesi
47	3. se in Euro - tasso nominale annuo per classi di importo da € 50.000,00 fino ad € 200.000,00	8,00 punti percentuali in più del tasso Euribor 365 a 3 mesi
46	4. se in Euro - tasso nominale annuo per classi di importo superiore a € 200.000,00	5,50 punti percentuali in più del tasso Euribor 365 a 3 mesi
48	- Commissione per Disponibilità Accordata (periodo di riferimento trimestrale) per affidamenti fino ad € 2.000,00	Nessuna
49	- Commissione per Disponibilità Accordata (periodo di riferimento trimestrale) (*)	0,50 %
	- Tasso di mora in caso di ritardato pagamento	2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse previsto
50	- criterio calcolo interessi	anno civile
b) PROROGHE		
55	- spese postali varie	€ 7,75
60	- valuta di addebito interessi in c/c	data dell'operazione

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

65	- criterio calcolo interessi	anno civile
c) TRASFORMAZIONI		
70	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
75	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM (*)	0,20 % min. € 5,25
80	- commissioni di intervento su Paesi UEM (*)	0,20 % min. € 5,25
85	- spese postali varie	€ 7,75
90	- valuta di addebito/accredito divisa	data regolam. Forex
95	- valuta di addebito interessi in c/c	data dell'operazione
100	- criterio calcolo interessi	anno civile
d) ESTINZIONE MEDIANTE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE		
105	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
110	- spese postali varie	€ 7,75
115	- valuta di addebito in c/c	data dell'operazione
120	- valuta di addebito in conto valutario	data dell'operazione
125	- valuta di accredito in conto finanz.	data regolam. Forex
e) ESTINZIONE MEDIANTE RICAVI DALL'ESTERO (solo per finanziamenti all'esportazione)		
130	- cambio(se la divisa è diversa da quella del finanziamento)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
	- commissioni di intervento	
135	▪ se la divisa è uguale a quella del finanziamento	gratuite
140	▪ se la divisa è diversa da quella del finanziamento	0,20 %
145	- spese postali e varie	€ 7,75
	- valuta di accredito in conto finanz.	
155	# a mezzo bonifico	data regolam. Forex
160	# a mezzo assegno	data dell'operazione + 7 gg. lav.

(*) Le commissioni di intervento non sono applicate sui finanziamenti Senza Vincolo di Destinazione (SVD).

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

(*) ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO, CALCOLATO SU UN TRIMESTRE DI 90 gg SU UN AFFIDAMENTO D'IMPORTO COSTANTE NEL TRIMESTRE

COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA PER DISPONIBILITA' ACCORDATA

IMPORTO LINEA DI CREDITO	ALIQUOTA TRIMESTRALE	DURATA	IMPORTO "D.A." PER ANNO
€ 10.000,00	0,25%	90 gg	€ 24,65

A titolo esemplificativo, considerando un trimestre di 90 giorni in base all'anno civile ed un affidamento concesso dalla Banca per l'intero trimestre costantemente pari ad € 10.000, la commissione per "Disponibilità Accordata" calcolata in relazione al trimestre di riferimento ammonterebbe ad € 25,65 ($1,00\% \cdot 90 / 365 \cdot € 10.000$).

SIMULAZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMMONTARE TOTALE DA RIMBORSARE A SCADENZA CONSIDERANDO UN APPREZZAMENTO DELLA VALUTA PARI AL 20 PER CENTO

Tipo operazione: Finanziamento all'importazione

Importo: USD 100.000:

Cambio EUR/USD alla data di accensione: 1,118

Controvalore del debito del nostro cliente: Euro 89.445,44.

In caso di apprezzamento del Dollaro USA del 20%, con cambio EUR/USD pari a 0,8944 alla data di scadenza, il debito che il cliente dovrà rimborsare sarà pari a Euro 111.806,80.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di n. 5 gg, a condizione che, rimborsi anticipatamente quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura del rapporto di n° 30 gg. lavorativi.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Arbitraggio	<i>Operazione di negoziazione di una divisa contro altra divisa per sfruttare la differenza di cambio o di tasso.</i>
Cambio	<i>Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.</i>
Capitalizzazione	<i>Fase di calcolo degli interessi a debito o a credito del cliente eseguita al termine di ciascun periodo d'interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento, estinzione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, contabilizzazione degli incassi relativi ai crediti anticipati.</i>
Commissione per Disponibilità Accordata	<i>Corrispettivo omnicomprendivo calcolato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente con periodicità trimestrale</i>
Commissioni di intervento	<i>Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: alle operazioni da e per l'estero in Euro, in divisa estera, alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)</i>
Divisore	<i>Coefficiente della divisione per il calcolo degli interessi.</i>
Forex	<i>Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.</i>
Non residente	<i>Persona fisica o giuridica che in base alla legge valutaria non è residente in Italia.</i>
Operazione	<i>Per singola operazione si intende l'accensione, la proroga, l'arbitraggio ed estinzione.</i>
Rischio di cambio	<i>È il rischio di realizzare minori utili, oppure perdite impreviste per effetto dell'andamento sfavorevole dei rapporti di cambio tra le divise.</i>
Spread	<i>Valore da sommare o detrarre ad un parametro base.</i>
Tasso di riferimento della divisa	<ul style="list-style-type: none">• Finanziamenti denominati in Dollari USA: Tasso SOFR (Secured Overnight Finance Rate)• Finanziamenti denominati in Franchi Svizzeri: Tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight)• Finanziamenti denominati in Sterline GB: Tasso SONIA (Reformed Sterling Overnight Index Average)• Finanziamenti denominati in Yen Giapponesi: Tasso TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) <p><i>Tra le varie durate disponibili, il tasso applicato è quello della scadenza più prossima alla durata del finanziamento.</i></p>
Valuta	<i>Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

▪ Sez. B – Operazioni a termine di valuta estera.

CHE COSA SONO LE OPERAZIONI A TERMINE DI VALUTA ESTERA

Le operazioni a termine in valuta estera sono quelle operazioni valutarie in cui si fissa in anticipo il cambio a cui si compra o si vende divisa contro euro, lasciando il regolamento dell'operazione (il movimento reale del denaro) alla data futura di scadenza. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- il rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali che interessano il Paese la cui divisa è oggetto di negoziazione;

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

165	Commissione di intervento (applicabile al momento della negoziazione della divisa relativa alla liquidazione dell'operazione)	Fino ad un controvalore di Euro 1.500,00: Euro 3,00; oltre: 0,20% dell'importo
170	Spese di istruttoria, per ciascuna pratica, applicate sull'importo dell'operazione	0,20% dell'importo
175	Cambio su acquisti/vendite a pronti Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. Legge 12 agosto 1993 n.312). A tale base di riferimento la Banca applica uno spread, nella misura massima dell'1,50%.	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
	Cambio su acquisti/vendite a termine	Il cambio a termine viene determinato partendo dal cambio a pronti, aumentato o diminuito di un premio o di uno sconto, che rappresenta il differenziale dei tassi tra le due divise per il tempo intercorrente tra la data a pronti e la scadenza dell'operazione. La misura del premio o dello sconto varia a seconda delle condizioni di mercato, delle divise trattate e della durata dell'operazione.
180	Spese per comunicazioni (art. 118 del TUB)	Gratuite
	Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc...) (art. 119 e 127-bis del TUB)	Euro 0,85 (se cartacee) Gratuite (se disposte on line)

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Ammontare di riferimento	<i>L'importo in valuta con riferimento al quale si intende acquistare o vendere a termine.</i>
Cambio	<i>Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.</i>
Cambio a scadenza	<i>Il cambio di mercato del giorno di esecuzione dell'operazione (Cambio a pronti), al quale occorre aggiungere ("premio") o decurtare ("sconto") i punti a termine determinati dal differenziale dei tassi di interesse delle divise estere oggetto del contratto per la durata temporale dell'operazione stessa.</i>
Controvalore	<i>L'ammontare espresso nella divisa acquistata o venduta in contropartita all'ammontare di riferimento</i>
Data scadenza	<i>La data in cui dovranno essere adempite le obbligazioni previste dal contratto.</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)</i>

▪ Sez. C Negoziazione di valuta estera.

CHE COS'E' LA NEGOZIAZIONE DI VALUTA ESTERA

La negoziazione di valuta estera attiene ad un servizio di acquisto dalla clientela di assegni in divisa diversa dall'euro e in euro di conto estero e/o banconote e, di vendita alla clientela di banconote in divisa estera contro euro.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il cambio tra l'euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all'oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione e alle differenti modalità operative (bid/ask) delle banconote;
- i rischi connessi sono relativi al rifiuto della negoziazione da parte della banca in seguito alla presentazione da parte del cliente di banconote false o fuori corso, e/o di assegni rubati o contraffatti.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<u>Negoziazione di valuta estera - Incasso effetti ed assegni</u>		
N.B. Cambio Listino:		
vedasi listino cambi banconote/assegni affisso al pubblico		
Cambio "valutario nel durante"		
Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. Legge 12 agosto 1993 n.312). A tale base di riferimento la Banca applica uno spread, nella misura massima dell'1,50%.		
185	- spese per comunicazioni (D. Lgs. n.385/93 - Delibera CICR 04/03/2003 – art.10 legge n.248 del 04/08/2006)	gratuite
Acquisto di divisa estera		
a) BANCONOTE		
190	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
195	- commissioni e spese	gratuite
200	- valuta di accredito in c/c	data dell'operazione
b) TRAVELLER'S CHEQUES ED ASSEGNI IN DIVISA		
205	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
210	- spese	€ 3,50
215	- valuta di accredito in c/c	data dell'operazione
220	- commissione di intervento Paesi extra UEM	fino ad un controval. di € 1.500,00 € 3,00, oltre 0,20% dell'importo
225	- commissioni di intervento su Paesi UEM	fino ad un controval. di € 1.500,00 € 3,00, oltre 0,20% dell'importo
c) ALTRI ASSEGNI IN EURO		
230	- spese	€ 5,75
235	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
240	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
250	- valuta di accredito in c/c su Banca estera	data dell'operazione + gg. 15
<i>Per assegni / pagarè tratti su banche spagnole, viene applicata a carico del Cliente presentatore l'imposta di bollo nella misura reclamata dalla banca corrispondente. Gli assegni esteri per un controvalore pari o superiore a 100.000,00 euro sono negoziabili esclusivamente al dopo incasso.</i>		
Vendita di divisa estera		
a) BANCONOTE		
255	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
260	- spese	€ 3,00

Nota: la Banca potrebbe non essere nelle condizioni di eseguire la negoziazione di assegni di conto estero (denominati in divisa o in euro), in caso di sospensione delle relative negoziazioni da parte dei propri corrispondenti.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

Data aggiornamento 22/12/2021

Foglio Informativo Servizi Bancari e Finanziari per Operatori con L'Estero
(pag. 9 di 28)

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Cedente	<i>Presentatore e beneficiario del titolo.</i>
Commissioni di intervento	<i>Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: alle operazioni da e per l'estero in Euro; in divisa estera; alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.</i>
Cambio	<i>Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'euro o di altra divisa.</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.</i>
Negoziazione	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

▪ Sez. D – Incasso assegni ed effetti/documenti.

CHE COS'E' IL SERVIZIO INCASSO ASSEGNI ED EFFETTI/DOCUMENTI

Servizio destinato a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero, a dare assistenza alle operazioni internazionali d'ogni impresa.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

Assegni al dopo incasso:

Operazione volta all'incasso di assegni in euro e/o in divisa, tramite l'invio degli stessi presso le banche trassate.

Effetti/Documenti all'incasso e/o accettazione:

Operazione volta all'incasso d'effetti/documenti commerciali in euro e/o in divisa, tramite l'invio degli stessi presso le banche trassate.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Assegni al dopo incasso:

- restituzione dell'assegno "insoluto" per mancato pagamento da parte del trassato.;
- rischio di corriere;
- rischio di cambio per gli assegni in divisa;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischi mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione. Rischio Paese.

Effetti/Documenti all'incasso e/o accettazione:

- restituzione dell'effetto "insoluto" per mancato pagamento da parte del trassato;
- rischio di corriere;
- rischio di cambio per gli effetti/documenti in divisa;
- rischi mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischi Paese.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<i>Incasso assegni ed effetti/documenti</i>		
<i>a) ASSEGNI AL DOPO INCASSO</i>		
280	- cambio (se in divisa)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
285	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
290	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
295	- commissioni d'incasso	0,35 % min. € 5,25 max € 80,00
300	- spese postali	€ 7,75 + recup. spese corriere
301	- spese varie	Recupero delle spese reclamateci e/o trattenute dalla banca corrispondente
305	- valuta di accredito in c/c	data regolam. Forex
310	- eventuali spese di mancato incasso	€ 25,00 + spese reclamateci dalla banca corrispondente
<i>b) ASSEGNI ACCREDITATI S.B.F. E RESI INSOLUTI</i>		
315	- cambio (se in divisa)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
320	- spese postali	€ 7,75 + spese reclamateci
321	- spese varie	Recupero delle spese reclamateci e/o

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

		trattenute dalla banca corrispondente
325	- valuta di addebito in c/c	data dell'operazione
	c) INCASSO DI EFFETTI/DOCUMENTI	
330	- cambio (se in divisa)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%.
335	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
340	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
345	- commissioni d'incasso	0,35 % min. € 5,25 max € 80,00
350	- spese postali	Euro 7,75 + recupero spese corriere
351	- spese varie	Recupero delle spese reclamateci e/o trattenute dalla banca corrispondente
355	- valuta di accredito in c/c	data regolam. Forex
360	- eventuali spese di mancato incasso	€ 25,00 + spese reclamateci da banca corrispondente
	d) ACCETTAZIONE EFFETTI	
365	- commissioni di accettazione	0,30 % min. € 5,25 max € 52,00
370	- spese postali	€ 7,75
371	- spese varie	Recupero delle spese reclamateci e/o trattenute dalla banca corrispondente
	e) MANCATO INCASSO	
375	- commissioni di mancato incasso	0,30 % min. € 5,25 max € 52,00
380	- spese postali	€ 7,75
381	- spese varie	Recupero delle spese reclamateci dalla banca corrispondente
	Pagamenti - Incassi - Conti in divisa - Commissioni diverse	
	N.B. Cambio "valutario nel durante"	
	Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. Legge 12 agosto 1993 n.312). A tale base di riferimento la Banca applica uno spread, nella misura massima dell'1,50%.	
385	Spese per comunicazioni (art. 118 del TUB)	Gratuite
	Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc...) (art. 119 e 127-bis del TUB)	Euro 0,85 (se cartacee) Gratuite (se disposte on line)

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Commissioni di intervento	<i>Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: alle operazioni da e per l'estero in Euro; in divisa estera; alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.</i>
Cambio	<i>Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.</i>
Forex	<i>Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.</i>
Rischio Paese	<i>Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.</i>
Sull'Estero	<i>Effetti inviati a debitore estero con accredito al cliente.</i>
Sull'Italia	<i>Pagamento di effetti ricevuti dall'Estero con debitore italiano.</i>

Sez. E – Pagamenti da e per l'estero.

CHE COSA SONO I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO

I pagamenti da e per l'estero sono servizi che permettono al cliente di effettuare e/o ricevere pagamenti in Euro o in Divisa a fronte di transazioni commerciali e non, sia in Italia per divisa diversa da Euro (salvo i casi di trasferimenti in Euro in Italia in favore di soggetti non residenti), che all'Estero.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio d'oscillazione dei cambi in funzione dell'andamento dei mercati tra la data di disposizione e la data di esecuzione del bonifico è a carico del cliente;
- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non imputabili direttamente alla Banca;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (spese e/o commissioni di servizio), ove contrattualmente previste.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Pagamenti da e per l'estero		
a) BONIFICI IN ARRIVO (DA PAESI EXTRA SEPA E/O IN DIVISA)		
390	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00%.
395	- commissioni di intervento su Paesi extra SEPA	0,20 % min. € 5,25
	-	
405	- spese postali e varie	€ 7,75
410	- valuta di accredito in c/c (con conversione in altra divisa) (*)	data regolam. Forex
411	- valuta di accredito in c/c (senza conversione in altra divisa) (*)	stessa valuta ricezione fondi da parte della Banca
	(*) Viene eseguita la conversione quando la divisa in cui è disposto il bonifico è differente dalla divisa in cui è denominato il conto di accredito. In caso di conversione tra l'Euro e la divisa di uno Stato membro della UE, o tra divise di due Stati membri della UE, la valuta di accredito è la medesima di ricezione fondi da parte della Banca.	
b) BONIFICI IN PARTENZA (VERSO PAESI EXTRA SEPA E/O IN DIVISA), CON ADDEBITO IN C/C DISPOSTI ALLO SPORTELLLO		
465	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00%.
470	- commissioni di intervento su Paesi extra SEPA	0,20 % min. € 5,25
480	# trasferimento a mezzo assegno	€ 13,00
485	# trasferimento a mezzo swift	€ 13,00
c) BONIFICI IN PARTENZA (VERSO PAESI EXTRA SEPA E/O IN DIVISA) DISPOSTI ON LINE		
	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00%.
490	- spese su ns. Dipendenze	€ 1,00
495	- spese su altri Istituti	€ 1,20
500	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
505	- valuta	data ordine

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

CONFERIMENTO ORDINI DI PAGAMENTO ORARI LIMITE ACCETTAZIONE (CUT-OFF)

Orario ricezione/revoca bonifico in partenza presentato in Dipendenza (supporto cartaceo)	
Bonifici Esteri (BOE)	Entro le 16:00 di tutti i giorni lavorativi ovvero entro le 11,00 nei giorni pre/semifestivi (per bonifico singolo)

Orario ricezione/revoca bonifico in partenza presentato in modalità telematica (Internet Banking, Popel Vox, CBI)	
Bonifici Esteri (BOE)	Entro le 15:30 di tutti i giorni lavorativi ovvero entro le 11,30 nei giorni pre/semifestivi (per bonifico singolo)
	Entro le 15:00 di tutti i giorni lavorativi ovvero entro le 11,00 nei giorni pre/semifestivi (per bonifico multiplo)

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di n. 2 gg, senza penalità e spese di chiusura.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di 15 gg.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

LEGENDA

Cambio	<i>Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una divisa nell'ammontare equivalente di un'altra divisa, ovvero il prezzo in valuta estera di 1 unità di valuta nazionale</i>
BIC	<i>Codice identificativo internazionale delle Banche; deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN.</i>
Bonifici Transfrontalieri (Regolamento CE 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.09.2009, modificato ed integrato dal Regolamento UE 2019/518 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.03.2019)	<i>Il Regolamento CE 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.09.2009 (così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 2019/518 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.03.2019) impone l'equiparazione delle commissioni applicate ai bonifici all'interno dell'Unione Europea, eseguiti in euro o corone svedesi di importo fino al controvalore di euro 50.000,00, a quelle applicate ai bonifici nazionali. Il Regolamento si applica anche ai territori d'oltremare (Guadalupa, Martinique, Guyana Francese e Reunion), le Isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Gibilterra, alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein. Il Regolamento non si applica per la Città del Vaticano, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino ed Andorra.</i>
Strumenti di pagamento	<i>Banconote, assegni, bonifici espressi in valuta estera e/o Euro.</i>
IBAN	<i>Standard internazionale utilizzato per identificare il rapporto bancario del cliente. Il corretto utilizzo consente la maggiore efficienza e tempestività nell'esecuzione dei pagamenti.</i>
Opzione spese OUR : spese interamente a carico dell'ordinante	<i>Opzione spese OUR : commissioni interamente a carico dell'ordinante</i>
Opzione spese BEN : spese interamente a carico del beneficiario.	<i>Opzione spese BEN:commissioni interamente a carico del beneficiario.</i>
Opzione spese SHARE: spese ripartite	<i>Ciascun cliente sopporta unicamente le commissioni addebitategli dalla propria Banca -</i>
Residente	<i>Si intende qualunque persona fisica o giuridica che ha la propria residenza valutaria o sede legale in Italia, anche se di nazionalità diversa; per non residente, al contrario, si intende qualunque soggetto che ha la residenza o la sede legale all'estero, anche se di nazionalità italiana.</i>
Divisa/Valuta estera	<i>Moneta circolante in un Paese estero.</i>
Valuta applicata	<i>Data di decorrenza degli interessi.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

Sez. F – Conti correnti in divisa.

CHE COSA SONO I CONTI CORRENTI IN DIVISA

Il conto corrente in valuta è un contratto che si caratterizza per la possibilità di conferire alla banca l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni in valuta estera per conto del cliente, addebitando un conto in diversa dall'euro, debitamente alimentato, o mediante acquisti di valuta estera, oppure con accredito di bonifici e/o mezzi di pagamento in valuta estera versati su detto conto.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- smarrimento o al furto di assegni;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- peggioramento del rapporto di cambio rispetto all'Euro.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Conti Correnti in divisa		
	- tasso d'interesse creditore:	Tasso di riferimento della divisa (Cfr. Legenda), con le decurtazioni sotto specificate
550	Qualora il tasso di riferimento della divisa sia pari o inferiore al 2,00%, detrarre uno spread di 0,25 punti percentuali dal predetto tasso;	
555	Qualora il tasso di riferimento della divisa sia superiore al 2,00% e fino al 5,00%, detrarre uno spread di 0,75 punti percentuali dal predetto tasso;	
560	Qualora il tasso di riferimento della divisa sia superiore al 5,00%, detrarre uno spread di 1,25 punti percentuali dal predetto tasso.	
	<i>I tassi di interesse come sopra definiti all'atto dell'apertura del rapporto, applicati sui conti in divisa estera per specifica previsione contrattuale possono essere modificati in ragione delle variazioni dei tassi registrati sul mercato internazionale</i>	
565	- spese tenuta conto annuale	€ 32,00
570	- spese per operazione	€ 5,25
575	- spese per invio estratto conto	gratuite
580	- capitalizzazione interessi	annuale
585	- divisore	anno civile
	a) ACCREDITO CON CESSIONE DI BANCONOTE	
590	- commissioni	gratuite
595	- valuta di accredito in c/c	data dell'operazione
	b) ACCREDITI CON BONIFICO E/O ADDEBITO DI C/C ORDINARIO	

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

600	- cambio (bonif. diver. dalla divisa del conto)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
605	- commissioni di intervento su Paesi Extra UEM (bon. div. dalla divisa del conto)	0,20 % min. € 5,25
610	- commissioni di intervento su Paesi UEM (bon. div. dalla divisa del conto)	0,20 % min. € 5,25
615	- spese postali e varie	€ 7,75
620	- valuta di accredito in c/valutario	data regolam. Forex
625	- valuta di addebito in c/c	data dell'operazione
c) ACCREDITO CON VERSAMENTO DI ASSEGNO IN DIVISA		
630	- valuta di accredito in c/valutario del cliente	gg. 7 lavorativi se su Banca italiana, gg. 15 lavorativi se su Banca estera
d) ADDEBITI PER ASSEGNAZIONE DI BANCONOTE E TRAVELLER'S CHEQUES		
635	- cambio	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
640	- spese	€ 3,00
645	- assicurazioni (solo per Traveller's cheques)	1,00%
650	- valuta addebito c/c ordinario	data dell'operazione
e) ADDEBITI PER DISPOSIZIONI DI BONIFICI		
655	- cambio (solo se trasformazione in divisa diversa da quella del conto)	valutario nel durante, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute: - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, lo spread massimo applicato è pari all'1,00.
660	- commissioni di intervento su Paesi extra UEM (solo se trasformazione in divisa diversa da quella del conto)	0,20 % min. € 5,25
665	- commissioni di intervento su Paesi UEM (solo se trasformazione in divisa diversa da quella del conto)	0,20 % min. € 5,25
	- spese	
670	# trasferimento a mezzo assegno	€ 13,00
675	# trasferimento a mezzo lettera	€ 7,75
680	# trasferimento a swift	€ 13,00
685	- valuta di addebito in c/c	data dell'operazione
f) ADDEBITO CON EMISSIONE DI ASSEGNO IN DIVISA		
690	- valuta di addebito in c/valutario	data emissione assegno

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 30 gg. lavorativi.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	<i>Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.</i>
Cambio	<i>Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Unità di misura monetaria diversa dall'euro.</i>
Divisore	<i>Coefficiente della divisione per il calcolo degli interessi.</i>
Forex	<i>Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.</i>

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

Saldo disponibile	<i>Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.</i>
Salvo buon fine	<i>Clausola con la quale la banca si riserva la facoltà di annullare l'accredito della negoziazione di un assegno, addebitando il conto corrente del cliente, se non riesce ad ottenere l'importo o il relativo controvalore dalla banca trassata e/o emittente.</i>
Scarto cambio	<i>E' la differenza tra il cambio banconote e il cambio valutario vigente al momento dell'operazione. Nel caso di versamento/ prelievo di banconote in divisa diversa da quella di conto, la trasformazione avviene applicando il cambio banconote della divisa versata/prelevata ed il cambio valutario della divisa in cui e' espresso il conto.</i>
Spese per invio estratto conto (ogni invio)	<i>Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.</i>
Spese per tenuta conto	<i>Sono le spese trimestrali per la gestione del rapporto.</i>
Spese di liquidazione interessi debitori	<i>Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori.</i>
Spese di liquidazione periodica Interessi creditori	<i>Sono le spese trimestrali per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico degli interessi creditori.</i>
Spese per operazione	<i>Spese per ogni riga di scrittura sull'estratto conto.</i>
Spese per ammortamento	<i>Spese previste per l'istruttoria della pratica in caso di furto, smarrimento o altro evento in cui tale procedura è prevista.</i>
Tasso creditore	<i>Tasso nominale annuo.</i>
Tasso di riferimento della divisa	<ul style="list-style-type: none">• Conti Correnti denominati in Dollari USA: Tasso SOFR (Secured Overnight Finance Rate)• Conti Correnti denominati in Franchi Svizzeri: Tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight)• Conti Correnti denominati in Sterline GB: Tasso SONIA (Reformed Sterling Overnight Index Average)• Conti Correnti denominati in Yen Giapponesi: Tasso TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) <p><i>Tra le varie durate disponibili, il tasso applicato è quello per le operazioni a vista, o il tasso Overnight, o comunque il tasso per durata più prossima a quella a vista.</i></p>
Tasso massimo debitore per scoperti di conto senza linee di credito autorizzate	<i>Tasso nominale annuo</i>
Termini di non stornabilità	<i>I termini di non stornabilità sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento, salvo casi di forza maggiore.</i>
Valuta	<i>Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.</i>
Cambio Valutario	<i>Tipo di cambio che si riferisce alla negoziazione di divisa disponibile con valuta FOREX.</i>
Valute sui versamenti	<i>Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.</i>
Valute sui prelievi	<i>Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

Sez. G – Rilascio di garanzie.

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI RILASCIO GARANZIE

Servizio destinato a garantire il pagamento nelle transazioni commerciali e/o operazioni finanziarie con l'estero, da parte delle banche emittenti in caso di inadempienza dell'obbligato principale.

La fidejussione è una tipologia di garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fidejussione bancaria.

Si tratta di un impegno, assunto da una banca, ad eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali; esse si distinguono in base all'obbligo che viene assicurato. Le più utilizzate sono le seguenti:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, l'escussione della garanzia da parte del beneficiario della fidejussione, con le conseguenze legate alla tipologia propria della lettera di garanzia;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni diverse		
	a) RILASCIO DI GARANZIE	
695	- commissioni annue di garanzia	2,40% annue, minimo € 26,00
700	- spese	€ 13,00
705	- maggiorazione spese per rilascio garanzie internazionali	€ 200,00
	b) GARANZIE RICEVUTE	
710	- diritto di notifica	€ 35,00
715	- diritto di modifica	€ 25,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

Il cliente può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La Banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La Banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

LEGENDA

Advance Payment Bond	<i>Garanzia per il rimborso anticipato: trattasi d'impegno a garanzia della restituzione delle somme anticipate. Garantisce al committente la restituzione delle somme da questi anticipate all'interno di un contratto. La premessa è che il fornitore, al fine di garantirsi dal rischio di revoca della commessa, abbia ottenuto un anticipo dal committente al momento della conferma dell'ordine. Tale anticipo, di norma, varia dal 5 al 20 per cento della commessa. Il committente, a sua volta, può esigere di cautelarsi in caso d'inadempienza del fornitore (ritardata o mancata fornitura) richiedendo il rilascio di un A.P.B. pari all'importo dell'acconto versato. La garanzia diviene operativa, di norma, dietro accuso ricezione del pagamento anticipato da parte della banca del creditore.</i>
Bid Bond	<i>Garanzia per la partecipazione a gara d'appalto: trattasi d'impegno presentato dai partecipanti a gare d'appalto a garanzia del mantenimento dell'offerta in caso d'aggiudicazione dei lavori/contratti. Garantisce l'affidabilità dell'offerta in una gara d'appalto. Per vincolare il concorrente al rispetto delle condizioni contenute nell'offerta, il committente è solito imporre un deposito cauzionale in denaro, o, in alternativa, una garanzia bancaria. Di solito l'importo varia in una percentuale compresa fra l'1 ed il 5 per cento del valore del contratto di gara. In caso di mancata aggiudicazione della gara, la garanzia viene scaricata e restituita all'emittente. In caso d'esito favorevole della gara, l'Ente appaltante, entro i termini di scadenza del Bid Bond, di norma, può far pervenire alla banca emittente la scelta tra il pagamento o rilascio di nuova garanzia a copertura del successivo periodo contrattuale (il Performance Bond).</i>
Performance Bond	<i>Garanzia di buon funzionamento: trattasi d'impegno a garanzia della buona esecuzione dei lavori/contratto. La Banca s'impegna a far fronte della capacità, qualità e puntualità produttiva del proprio cliente. L'importo garantito varia, di solito, in proporzione al valore della fornitura, normalmente dal 10 al 20 per cento del contratto.</i>
Payment Guarantee	<i>Rappresentano l'impegno irrevocabile assunto dal garante (solitamente la banca dell'acquirente) a favore del beneficiario, di corrispondere l'ammontare indicato nel testo stesso della Payment Guarantee, nel caso in cui l'ordinante la garanzia, debitore principale del contratto sottostante, risulti inadempiente ai propri obblighi contrattuali, e quindi non paghi la fornitura nei tempi e modi definiti contrattualmente.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

Sez. H – Crediti documentari.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, ad effettuare, o a far effettuare dalla propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza un legame tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito sulla merce effettivamente spedita) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (Stand-by letter of credit) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia.

La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti previsti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007, e tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- per il venditore, la presentazione di documenti non conformi ai termini del credito, e quindi il rischio di non poter esigere le somme previste;
- per il compratore: la merce o il servizio pagato potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale di riferimento;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- possibilità di insolvenza della banca emittente o impedimenti ad effettuare il pagamento dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del paese della banca emittente;

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	1) CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI, NON CONFERMATI	
	a) ACCENSIONE	
715	- diritto di notifica	€ 35,00
	b) MODIFICA	
720	- diritto di modifica	€ 25,00
	c) UTILIZZO	
725	- commissione di utilizzo	0,25 % min. € 17,00
730	- commissioni d'intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
735	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
740	- spese postali varie	€ 7,75
745	- valuta di accredito in c/c	data regolam. Forex
750	- recupero spese corriere	€ 26,00
	2) CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI, CONFERMATI	
	a) ACCENSIONE	
760	- commissioni di conferma	min. € 20,00
765	- per paesi del gruppo "A" (per trim. o fraz.)	0,18%
770	- per paesi del gruppo "B" (per trim. o fraz.)	0,30%
775	- per paesi del gruppo "C" (per trim. o fraz.)	0,60%
780	- per paesi del gruppo "D"	da stabilirsi caso per caso
NOTA:		
Paesi Gruppo "A"		
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Kuwait, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, U.S.A.;		
Paesi Gruppo "B"		
Bulgaria, Cile, Cina, Cipro, Giordania, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Marocco, Oman, Qatar, Sud Africa, Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Ungheria, Russia, Ucraina;		
Paesi Gruppo "C"		
Brasile, Camerun, Ecuador, Egitto, Filippine, Gabon, Kenia, Libia, Messico, Paraguay, Polonia, Senegal, Sri Lanka, Uruguay, Venezuela;		
Paesi Gruppo "D"		
tutti quelli non ricompresi nei gruppi precedenti.		
	b) MODIFICA	
785	- se comporta estensione della conferma	come da paragrafo 2, punto "a"
790	- spese	€ 13,00
	c) UTILIZZO	
	- commissione di utilizzo	
795	# a vista	0,25 % min. € 20,00
800	# differito	0,35% per bimestre + 0,25% per ogni mese successivo, minimo € 20,00
805	- commissioni d'intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
810	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
815	- spese postali varie	recupero spese corriere
820	- valuta di accredito in c/c	data regolam. Forex
	d) SPESE RICHIESTE DALLA BANCA CORRISPONDENTE	Pari all'importo applicato dalla banca corrispondente a BPPB
	3) CREDITI DOCUMENTARI EMESSI	
	a) APERTURA	
825	- commissioni di apertura	min. € 25,00
830	# se confermati da Banca corrispondente per trimestre o frazione	0,30%
835	# se non confermati da Banca corrispondente per mese	0,10%
840	- spese fisse di preavviso	€ 13,00
845	- recupero spese	€ 13,00
	b) MODIFICA	
850	- diritto di modifica	€ 25,00
855	- spese	€ 13,00

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

	<i>c) ACCETTAZIONE</i>	
890	- commissioni di accettazione	min. € 20,00
895	# a 2 mesi	0,375%
900	# a 3 mesi	0,50%
905	# a 4 mesi	0,625%
910	# a 5 mesi	0,75%
915	# a 6 mesi	1,00%
920	# oltre 6 mesi	plus dello 0,125% al mese
	<i>d) UTILIZZO</i>	
925	- commissione di utilizzo a vista	0,25 % min. € 26,00
930	- commissioni d'intervento su Paesi extra UEM	0,20 % min. € 5,25
935	- commissioni di intervento su Paesi UEM	0,20 % min. € 5,25
940	- spese trasf. a mezzo swift	€ 13,00
945	- valuta di addebito in c/c	data dell'operazione
	<i>e) SPESE RICHIESTE DALLA BANCA CORRISPONDENTE</i>	Pari all'importo applicato dalla banca corrispondente a BPPB
	4) CREDITI DOCUMENTARI ANNULLATI	
950	- metà della commissione dovuta in caso di utilizzo	minimo € 20,00
	5) CREDITI DOCUMENTARI INUTILIZZATI	
	In caso di mancato utilizzo, il cliente è tenuto comunque al pagamento per intero delle commissioni di conferma e di apertura. Inoltre, il cliente è tenuto al pagamento della commissione di utilizzo, nella misura che segue:	
960	- commissione di mancato utilizzo: viene applicata metà della commissione dovuta in caso di utilizzo	minimo € 20,00
965	- commissione di utilizzo parziale: sull'importo non utilizzato viene applicata la commissione di mancato utilizzo	minimo € 20,00
<p>Note: per i pagamenti differiti si applicano solo le commissioni di accettazione nella misura indicata nel precedente punto c).</p> <p>Laddove l'operazione preveda la negoziazione di una divisa estera, il tasso di cambio applicato è "valutario nel durante". In particolare, per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione, secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. Legge 12 agosto 1993 n.312). A tale base di riferimento la Banca applica uno spread, nella misura massima dell'1,50%. Per le seguenti valute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dollaro USA; - Sterlina GB; - Franco Svizzero; - Yen Giapponese, <p>lo spread massimo applicato è pari all'1,00.</p> <p>Per l'operatività in Crediti Documentari, laddove la Banca si avvalga di propri corrispondenti per il perfezionamento dell'operazione, sono applicate al Cliente, in aggiunta alle spese e alle commissioni di competenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, le spese richieste dalla Banca Corrispondente. L'importo di tali spese varia a seconda della Banca Corrispondente e della divisa nella quale è denominata l'operazione. Il Cliente può chiedere, prima della conclusione dell'operazione, il dettaglio delle spese applicate dalla Banca Corrispondente.</p>		
710	Spese per comunicazioni (art. 118 del TUB)	Gratuite
	Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc...) (art. 119 e 127-bis del TUB)	Euro 0,85 (se cartacee) Gratuite (se disposte on line)

Data aggiornamento 22/12/2021

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Banca Corrispondente	<i>Azienda di credito incaricata dell'esecuzione di servizi bancari per conto di un'altra Banca. I rapporti che legano due Banche Corrispondenti riguardano normalmente lo svolgimento di servizi, per lo più in condizioni di reciprocità, su piazze diverse, al fine di assicurare tali prestazioni alla clientela anche su piazze dove la Banca non dispone di propri sportelli.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER OPERATORI CON L'ESTERO

Cambio	<i>Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.</i>
Camera di Commercio Internazionale di Parigi	<i>Organizzazione non governativa al servizio degli ambienti economici mondiali, avente come scopo primario quello di facilitare i rapporti commerciali internazionali.</i>
Conferma	<i>Intervento della banca designata (corrispondente della banca emittente il credito documentario) che, dietro pagamento di un compenso, aggiunge il proprio impegno di garanzia a favore del beneficiario, per quanto attiene agli obblighi della banca emittente il credito documentario.</i>
Controllo documenti	<i>Fase nella quale la banca designata verifica che i documenti presentati ad utilizzo del credito documentario siano conformi a quanto richiesto, evidenziando al beneficiario e/o alla banca emittente eventuali difformità o discrepanze.</i>
Valuta/Divisa estera	<i>Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.</i>
Forex	<i>Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.</i>
Modifica	<i>Variatione dei termini e/o delle condizioni del credito documentario originario.</i>
Norme ed Usi Uniformi ai Crediti Documentari (NUU)	<i>Regole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale che costituiscono il fondamentale riferimento dei regolamenti effettuati con crediti documentari e lettere di credito stand-by.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Rating	<i>Codifica internazionale, assegnata da agenzie specializzate, del livello di affidabilità delle imprese e delle banche, utilizzato ai fini della concessione di credito.</i>
Rischio Paese	<i>Valutazione dell'affidabilità di una nazione combinando tra di loro diversi elementi, quali ad esempio: quadro politico, andamento economico, normative, sistema bancario.</i>
Sconto pro-soluto	<i>Operazione di smobilizzo di crediti derivanti da esportazioni, tramite la quale il venditore ottiene la disponibilità immediata di liquidità in transazioni in cui la vendita è quasi sempre condizionata dalla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.</i>
Spese per invio di documentazione/comunicazioni D. Lgs. n.385/93 – delibera CICR del 04/03/2006 – art.10 legge n.248 del 04/08/2006	<i>Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie</i>
Utilizzo	<i>E' la fase in cui il beneficiario presenta i documenti richiesti dal credito per riceverne la prestazione prevista.</i>
Valuta	<i>Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.</i>

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.